



**COMUNE DI CINISI**  
**(Città Metropolitana di Palermo)**

Proposta n.53 del 23/10/2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 53 del 27/10/2023**

**Oggetto: Linee di indirizzo alla delegazione trattante di Parte Pubblica per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Normativa 2023-2025 – Parte Economica 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì ventisette del mese di ottobre alle ore 14:05 nella sala delle adunanze della sede comunale, il Commissario Straordinario dott. Angelo Sajeva, giusto Decreto Presidenziale (Regione Sicilia) n. 543/Gab. del 13/06/2023, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, adotta la presente deliberazione

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione al presente atto, né in cause di incompatibilità e obbligo di astensione*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 13/06/2023 con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del Comune di Cinisi.

**VISTO** il d.lgs. n.165/2001 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”, e richiamati in particolare:

- l’art. 47 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l’art. 40, comma 3 bis, il quale testualmente dispone che “*le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione*” e che inoltre “*essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono*”;
- l’art. 7, comma 5 “*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”; - l’art. 40, laddove stabilisce, al comma 3 quinquies, che “*Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- l’art. 45, comma 3, che dispone che “*I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale, alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione, all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute*”;
- l’art. 40-bis “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

**ATTESO** che:

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL per il Personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, che ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale;

**RILEVATO** che detto CCNL:

- disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente;
- all’art. 7 individua i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- all’art. 8 c. 1 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie previste all’art. 7 c. 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo possano essere negoziati con cadenza annuale.

**RICHIAMATO** l’art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che

devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

**VISTE** le linee guida dell'ARAN con riferimento alla procedura della contrattazione collettiva integrativa, che in accordo all' art. 4 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.165/2001 individuano come momento indefettibile tali direttive dell'organo di indirizzo politico le quali, senza trasformarsi in indicazioni puntuali di dettaglio invadendo la sfera della gestione, hanno ad oggetto l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG o di analoghi strumenti di programmazione (Dup, Piano triennale di prevenzione della corruzione, piano triennale delle opere pubbliche, ecc.);

**EVIDENZIATO** infatti che gli enti possono stanziare le risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

**ATTESO CHE** con determinazione del Responsabile del Settore I n.231 del 14/04/2023 n.749 del Reg. Gen come modificata dalla n.412 del 05/07/2023 n.1192 del Reg. Gen si è provveduto alla determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali;

**DATO ATTO** che la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;

**RICHIAMATE** inoltre le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

**ACCLARATO** che il quadro della contrattazione va incardinato nell'insieme dei documenti di programmazione e gestione, di orizzonte annuale e pluriennale, adottati dall'ente e nei limiti delle risorse e vincoli in esso rappresentati e che le risorse destinate a detto fondo sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**CONSIDERATO** che in virtù del principio contabile applicato 4.2 al par. 5.2. di cui al D.lgs. n. 118/2011 è implicitamente stabilito che l'atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo, mentre l'accordo decentrato costituisce l'atto al quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato (cfr. Corte dei Conti – sezione Veneto – del. N. 263/2017/PAR);

**RICHIAMATO** l'orientamento applicativo CFL\_52 dell'ARAN con il quale l'Agenzia evidenzia il ruolo fondamentale dell'atto di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo;

**VISTO** l'art. 40 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in virtù del quale gli enti destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio e degli strumenti di contenimento della spesa;

**VISTI** l'art. 113 del D.lgs. 50/2016 vigente sino al 30 giugno 2023 e il nuovo tenore dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 recante il nuovo codice dei contratti in vigore dal 1 luglio 2023 relativi alle erogazioni degli incentivi tecnici e richiamata la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, nonché le ultime modifiche normative per cui si ritiene altresì necessario provvedere alla rivalutazione del regolamento sugli incentivi tecnici di cui alla norma citata;

**CONSIDERATO**, altresì, che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato dovrà, in ogni caso, garantire:

- la compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal vigente assetto normativo e contrattuale;
- il rispetto dei vincoli previsti dalla vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- l'adozione di meccanismi premianti per i dipendenti non collegati a parametri fissi ed automatici ma che incentivino l'aumento della produttività e della qualità dei servizi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009;
- il rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- il divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali e dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti al miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione, all'accrescimento motivazionale ed alla crescita professionale del personale, all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità.

**RITENUTO** pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa - parte giuridica 2023/2025 e parte economica 2023, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo le predette finalità generali:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione;
- Prevedere criteri predeterminati e volti alla promozione della esperienza e professionalità per il riconoscimento di differenziali stipendiali (PEO);

- l'adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, anche attraverso la conferma di ampie fasce di flessibilità nell'orario di lavoro e del lavoro multi periodale;
- disciplinare conformemente alle previsioni contrattuali il servizio eventuale di erogazione dei buoni sostitutivi del servizio mensa;

**RILEVATO** in particolare, alla luce di quanto innanzi premesso, di impartire le seguenti direttive per la parte economica:

- destinare le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022 a un numero ristretto di dipendenti, ai quali sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, secondo la graduazione definita ed individuata dalla contrattazione decentrata normativa ed in relazione alle effettive esigenze manifestate dai Responsabili di Settore, fermo restando che le relative indennità dovranno essere attribuite sulla base del concreto esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l'assetto organizzativo dell'Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi;
- destinare la parte prevalente delle risorse stabili disponibili e delle risorse variabili alla valorizzazione della performance individuale e collettiva, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 74/2017 e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati, tenendo conto di quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale per la valutazione della performance;
- garantire adeguata remunerazione degli importi relativi alle indennità previste dal CCNL 2019-2022;

**VISTI:**

- Il D.lgs. 165/2001
- il D.Lgs. n.267/2000;
- Il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali, nonché i CCNL di comparto per le parti ancora vigenti;
- Il ROUSS;
- l'O.A.EE.LL.;
- lo Statuto comunale;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90 come recepita dalla Regione Sicilia con l.r. 48/91 e ss.mm.ii. e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Per quanto riguarda **la regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : **favorevole**

Per quanto riguarda **la regolarità Contabile**, il presente atto non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa per il Comune di Cinisi e non ha pertanto rilevanza contabile

Cinisi lì 23/10/2023

**Il Responsabile del Settore I**

*F.to Dott.ssa C. Palazzolo*

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto ex art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. **DI FORMULARE** come di seguito, alla Delegazione trattante di parte datoriale, le linee guida fondamentali cui dovrà attenersi nell'assolvimento dell'attività per la definizione del contratto decentrato integrativo normativo 2023-2025 ed economico 2023:
  - a) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate e la contrattazione della parte normativa dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
  - b) l'erogazione dei compensi per la produttività, di qualunque tipologia, dovrà essere improntata a criteri di proporzionalità del compenso rispetto alle prestazioni ed avvenire nel rispetto del d.lgs. 150/2009, ricorrendo alla metodologia di misurazione e valutazione di cui al regolamento comunale vigente o da modificare ove si ritenesse necessario;
  - c) le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi miglioramenti delle prestazioni individuali in base al sistema di valutazione del personale vigente nell'ente e dovranno essere stimate eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art.80 del CCNL;
  - d) confermare, nell'ambito delle risorse disponibili indicate nel fondo, gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione dell'indennità di rischio, reperibilità, turnazione e festività, secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti accordi decentrati;
  - e) di aggiornare i criteri di ripartizione degli incentivi tecnici al D.lgs. 36/2023;
  - f) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84, valorizzando esclusivamente le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nella normale funzione istruttoria propria della categoria di inquadramento, esplicitate nell'atto datoriale di attribuzione);
  - g) autorizzare la delegazione a individuare i criteri per la attribuzione delle PEO e la possibilità di finanziamento delle stesse per la sola parte economica, tenuto conto della necessità di garantire il finanziamento di tutti gli istituti che favoriscono l'effettiva attuazione delle politiche di gestione ed incentivazione del personale dipendente e i vincoli alla spesa di personale;
  - h) relativamente ai piani di welfare aziendale, pur condividendo appieno il valore e l'utilità degli istituti di welfare integrativo aziendale, si ritiene che tali strumenti possano essere attuati compatibilmente con eventuali risorse finanziarie aggiuntive rese in futuro disponibili che consentano il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale alla stregua delle PEO e delle progressioni tra e aree;

3. **DI STABILIRE** che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato dovrà, in ogni caso, garantire:

- la compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal vigente assetto normativo e contrattuale;
- il rispetto dei vincoli previsti dalla vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- l'adozione di meccanismi premianti per i dipendenti non collegati a parametri fissi ed automatici ma che incentivino l'aumento della produttività e della qualità dei servizi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009;
- il rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della performance individuale ed organizzativa il divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali e dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti al miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e all'accrescimento motivazionale ed alla crescita professionale del personale
- all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità.

4. **DI STABILIRE** che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;

5. **DI DARE MANDATO** all'ufficio personale a trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, nonché alla RSU e alle OO.SS. Rappresentative;

6. **DI DICHIARARE**, con separata ed votazione, la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di assicurare la più celere convocazione delle parti sindacali;

Cinisi, \_\_\_\_\_

**Il Commissario Straordinario  
F.to dott. Angelo Sajevo**

*Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott. Angelo Sajeva

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2023*

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) ;

Li 27/10/2023

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

*Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 e s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 30/10/2023*

Li 30/10/2023

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi